

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 980)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1960

### Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge completa il decentramento degli affari riguardanti il personale amministrato dal Ministero della pubblica istruzione, già attuato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

Per effetto del suddetto decreto del Presidente della Repubblica e in particolare degli articoli 5 e 6 è stata devoluta alla competenza del Provveditore agli studi, limitatamente al personale direttivo e insegnante di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, una serie di provvedimenti già di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione; ma nella stessa sede nessun decentramento è stato disposto per gli affari concernenti il personale non insegnante dei suddetti istituti e scuole. Si è venuta così a creare una situazione anomala, per cui lo stesso provvedimento, per esempio la concessione di una aspettativa, è di competenza del Provveditore agli studi,

se riguarda un preside o un insegnante, mentre deve essere emanato dal Ministero, se riguarda un aiutante tecnico, o un bidello, o un segretario. La disarmonia però non è frutto di un'omissione dato che, nello emanare il decreto n. 766, si evitò di disciplinare la materia relativa al personale non insegnante, nella presunzione che, in sede di applicazione della legge di delega 11 marzo 1953, n. 150, la situazione del personale stesso avrebbe avuto la sua definitiva e generale sistemazione con quella di tutti gli altri impiegati civili dello Stato, cosa che invece non è stata fatta.

Ora, per un evidente criterio di ordine razionale, l'attuale stato della legislazione in materia di decentramento non consente che la situazione continui a protrarsi nel tempo. Si è perciò predisposto l'unito disegno di legge, che prevede la devoluzione alla competenza del provveditore agli studi, per quanto riguarda il personale non insegnante degli isti-

tuti e scuole di istruzione secondaria, dei medesimi provvedimenti previsti dall'articolo 5 del succitato decreto n. 766 per il personale direttivo e insegnante.

Vengono inoltre devoluti alla competenza del Provveditore agli studi: la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso provvedimenti dei capi di istituto che concernono il personale insegnante supplente e il personale non insegnante non di ruolo e ciò, sia nello spirito della legge di delegazione 11 marzo 1953, n. 150, sia per la necessità di adeguare la decisione di detti ricorsi alla disciplina prevista dal decreto-legge 7 maggio 1958, numero 1276 e dalla legge 19 marzo 1955, numero 160, nonchè i provvedimenti relativi al riconoscimento del servizio civile e bellico, ai fini dell'anticipazione degli aumenti periodici di stipendio, per le categorie di personale indicate nel primo comma dell'articolo stesso.

Tali provvedimenti non vennero a suo tempo inseriti nel testo del disegno di legge in quanto una decisione della Corte dei conti in sede di controllo, decisione poi riformata dalla stessa Corte, aveva stabilito che tutte le norme speciali concernenti benefici economici a favore del personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti delegati dell'11 gennaio 1956 dovessero ritenersi decadute, se non espressamente richiamate nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con l'articolo 5, che integra l'attuale articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, si sancisce:

a) la necessità dell'avviso *ad opponendum*, a cura del Prefetto, per l'autorizzazione da parte di questo all'accettazione di liberalità disposte con atti *mortis causa* a favore delle istituzioni di cui al primo comma del suddetto articolo 8; restando peraltro attribuita all'Autorità centrale l'auto-

rizzazione per l'accettazione di donazioni, eredità o legati, destinati a costituire il patrimonio iniziale di fondazione;

b) l'accertamento « da parte del competente Ufficio tecnico erariale », del valore degli immobili e delle donazioni ai fini del limite di lire 25.000.000 previsto, per l'acquisto a titolo oneroso, dalle disposizioni in atto;

c) l'approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione dei Collegi universitari, dei Regolamenti relativi ai premi ed alle borse di studio istituiti presso i Collegi stessi;

d) la pubblicazione in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a cura del Ministero, dei decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al primo comma del ripetuto articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

Queste nuove disposizioni rispondono allo scopo del perfezionamento delle procedure in armonia con i criteri generali di decentramento.

Con l'articolo 6 si dispone il decentramento ai Rettori e ai Direttori delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, di alcuni provvedimenti concernenti il personale assistente, tecnico, ed ausiliario incaricato, nonchè il personale universitario non di ruolo delle categorie impiegatizie statali.

Questa disposizione completa il decentramento dei provvedimenti relativi al settore universitario ed è stata suggerita dall'esperienza derivante dall'attuazione del precedente decentramento. I provvedimenti così decentrati avranno carattere di definitività.

Infine, con l'articolo 8, si dà facoltà al Ministro di nominare, per i concorsi a cattedre negli Istituti e nelle Scuole di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, tante commissioni esaminatrici quante sono le sedi di esami, stabilite nel bando, nelle quali si svolgeranno le prove scritte, grafiche, pratiche ed orali. L'articolo stesso concerne, nei suoi vari commi, anche il termine per la presentazione delle domande, la compo-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sizione delle commissioni esaminatrici, nonché le mansioni di segretario presso le commissioni stesse, l'espletamento degli adempimenti amministrativi riguardanti l'attività delle commissioni e, infine, la scelta del tema per le prove scritte e grafiche, unico per tutte le sedi, da parte di un comitato

composto dai presidenti delle commissioni dei singoli concorsi, che si deve riunire a tal fine presso il Ministero, entro otto giorni prima dell'inizio delle prove.

Questa disposizione è informata al criterio dello sveltimento e dell'accelerazione delle operazioni dei concorsi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ferme restando le vigenti norme sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene ai provvedimenti concernenti il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico degli Istituti e delle Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, sono devoluti alla competenza del Provveditore agli studi, per il personale non insegnante di ruolo a carico dello Stato dei predetti istituti e scuole, i provvedimenti concernenti:

- a) aumenti periodici di stipendio;
- b) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi ed affiliati, marito disoccupato;
- c) riconoscimento del servizio civile e bellico ai fini della anticipazione degli aumenti periodici di stipendio;
- d) concessione di congedi straordinari, compresi quelli per gravidanza e puerperio;
- e) collocamento in aspettativa, salvo il caso del prolungamento eccezionale previsto dal terzo comma dell'articolo 70 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- f) collocamento a riposo per limiti di età;
- g) liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), sono definitivi.

## Art. 2.

I Provveditori agli studi decidono in via definitiva sui ricorsi, proposti avverso prov-

vedimenti dei Capi d'istituto, concernenti gli insegnanti supplenti e il personale non insegnante non di ruolo, a carico dello Stato, in servizio negli istituti e scuole di cui allo articolo 1.

## Art. 3.

I provvedimenti concernenti l'attribuzione degli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, nonchè la concessione delle quote di aggiunta di famiglia per contratto matrimonio e per nascita di figli nei riguardi dei personali di cui agli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e dell'articolo 1 della presente legge, amministrati con ruoli di spesa fissa, rientrano nella competenza degli Uffici provinciali del Tesoro, che li adottano ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 1544.

I predetti provvedimenti, se riguardano personale non insegnante di ruolo appartenente ad istituti o scuole di istruzione secondaria dotati di autonomia amministrativa, sono di competenza del Provveditore agli studi.

## Art. 4.

I trattamenti di missione e di trasferimento per i personali indicati agli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e all'articolo 1 della presente legge sono liquidati dai Rettori delle Università, dai direttori degli istituti di istruzione superiore e dai Provveditori agli studi, a seconda della rispettiva competenza, in conformità del disposto dello articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

## Art. 5.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Agli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado, dotati di personalità giuridica, alle

opere universitarie, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza scolastica, l'autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del Prefetto della provincia nella quale ha sede l'Ente, su proposta del Rettore dell'Università o del Direttore dell'Istituto superiore, ovvero del Provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.

« Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di liberalità disposte con atti " mortis causa ", il Prefetto della provincia dà comunicazione delle relative disposizioni ai successibili " ex lege " mediante avviso " ad opponendum " da pubblicarsi nelle forme prescritte dall'articolo 3 del Regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

« Resta attribuita all'autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare l'accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di persone giuridiche con lo obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni.

« Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne la autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per la accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore è effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente Ufficio tecnico erariale.

« I regolamenti per l'erogazione di premi o borse di studio istituiti per effetto di donazioni, eredità o legati in favore di Università o Istituti di istruzione universitaria o di Corso universitario sono emanati dal Rettore della Università o Direttore dello Istituto d'istruzione superiore.

« I regolamenti relativi ai premi o borse di studio o a posti di studio istituiti presso Collegi universitari, dotati di personalità giuridica, sono approvati dal Presidente del Consiglio di amministrazione dei Collegi medesimi.

« I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri Istituti ed Enti sono approvati dal Provveditore agli studi.

« I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

#### Art. 6.

Sono devoluti alla competenza dei Rettori e dei Direttori nei confronti degli assistenti, tecnici e ausiliari incaricati nelle Università e Istituti di istruzione superiore i provvedimenti concernenti:

a) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi e affiliati, marito disoccupato;

b) congedi per gravidanza e puerperio.

Nei confronti del personale delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, inquadrato nelle categorie d'impiego statale non di ruolo a norma degli articoli 1 e 14 della legge 21 marzo 1958, n. 287, sono devoluti ai Rettori, oltre ai provvedimenti di cui al precedente comma, quelli concernenti:

a) aumenti periodici di stipendio;

b) mantenimento del rapporto d'impiego nei casi di assenza dal servizio per malattia ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

c) sospensione cautelare del servizio a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e concessione di assegni alimentari;

d) cessazione dal servizio e eventuale conseguente liquidazione dell'indennità di licenziamento.

I provvedimenti disposti ai sensi del presente articolo sono definitivi.

## Art. 7.

Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento disposto con i precedenti articoli 1 e 3, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie provinciali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 1544.

Le medesime funzioni sui provvedimenti indicati nell'articolo 6 sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli Uffici della Corte dei conti specificati nel primo comma del presente articolo.

## Art. 8.

Per i concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria di ogni ordine e grado il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a nominare tante commissioni esaminatrici quante sono le sedi di esame, stabilite nel bando, nelle quali si svolgeranno le prove scritte, grafiche, pratiche ed orali.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le commissioni esaminatrici sono costituite ciascuna di tre membri: un professore universitario di ruolo, o fuori ruolo, o libero docente, o incaricato, con funzioni di Presidente; due presidi o professori di ruolo di scuole secondarie statali in attività di servizio, o a riposo. I componenti delle commis-

sione vengono scelti fra coloro, che insegnino o abbiano insegnato, le stesse discipline o discipline affini a quelle della cattedra, per la quale viene bandito il concorso.

Le mansioni di Segretario di ciascuna commissione sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Per gli adempimenti amministrativi concernenti l'espletamento dei concorsi, le commissioni esaminatrici si avvarranno della collaborazione dei Provveditori agli studi.

Il tema di ciascuna prova scritta e grafica è unico per tutte le sedi e viene scelto da un comitato composto dai Presidenti delle commissioni dei singoli concorsi, che si riunisce a tal fine presso il Ministero della pubblica istruzione entro otto giorni prima dell'inizio delle prove.

In tale riunione il Comitato stabilisce altresì i criteri per la valutazione delle prove di esame e dei titoli. Quando se ne ravvisi la necessità ai fini del coordinamento delle operazioni di concorso, il Comitato può tornare a riunirsi presso il Ministero anche durante lo svolgimento dei lavori delle commissioni.

Dopo l'espletamento delle prove di esame, il Comitato dei Presidenti si riunisce presso il Ministero, per procedere alla valutazione dei titoli, limitatamente ai candidati, che abbiano riportato nelle prove di esame la votazione totale minima di 7/10, con non meno di 6/10 in ciascuna prova e per compilare le graduatorie uniche: in tali adempimenti il Comitato è assistito da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con funzioni di segretario.

Nulla è innovato alle altre disposizioni in materia di concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, in quanto siano compatibili con le norme del presente articolo.